



TRIBUNALE DI PATTI

Sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

Dott.ssa [redacted] - Presidente

Dott.ssa [redacted] - giudice

Dott.ssa [redacted] - giudice rel.

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa n.1557/2017 R.G. inerente il reclamo contro l'ordinanza del 18 Settembre 2017, emessa all' esito del procedimento n. 830/2017 R.G.

TRA

[redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

RECLAMANTE

[redacted], rappresentata e difesa dall' [redacted]

RECLAMATA

FATTI RILEVANTI

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato a controparte con il decreto di fissazione di udienza, la [redacted] ha chiesto:

- in via preliminare, la sospensione della segnalazione pregiudizievole effettuata dal Banco [redacted] alla Centrale Rischi relativamente al nome della suddetta società e dei propri fideiussori;
- nel merito, che venisse ordinato al suddetto istituto di credito di provvedere alla cancellazione immediata della predetta segnalazione a "sofferenza";

A supporto del ricorso proposto la ricorrente premetteva che, nell'ambito di svariati rapporti contrattuali instaurati con la banca resistente, aveva contestato le pretese vantate dell'



Istituto di credito; rilevava inoltre che con la missive del 13 Febbraio 2017 e del 23 Febbraio 2017, entrambe pervenute all'interessata in data 29 marzo 2017, il predetto istituto aveva dapprima revocato i fidi precedentemente concessi e intimato il rientro immediato dell'esposizione debitoria relativa al conto corrente ordinario n. 1884 (pari a Euro 195.672,70), successivamente aveva comunicato il passaggio "a sofferenza" del suo nominativo presso la Centrale Rischi gestita dalla Banca d' Italia, senza che fossero rispettati i brevissimi termini concessi per l' adempimento.

Premesso quanto sopra, [REDACTED] rilevava inoltre che tale segnalazione era da ritenersi illegittima principalmente per tre ordini di motivi:

- In primo luogo deduceva che l'istituto di credito aveva seguito una sequenza procedimentale illegittima, idonea a frustrare i diritti di difesa del debitore. Ciò in quanto, con evidente violazione dei principi di lealtà, probità e affidamento richiamati dall' art. 1175 e ss. c.c., la banca resistente:
 - aveva trasmesso la segnalazione contestata senza tenere conto della circostanza che la società ricorrente non aveva mai rifiutato l'adempimento della prestazione (anzi aveva cercato di avviare trattative per la definizione bonaria dei contrasti sorti tra le parti);
 - non si era attivata per trasmettere alla cliente idoneo preavviso prima di effettuare la suddetta segnalazione (al fine di concedere la possibilità di sanare la morosità ed evitare tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla stessa);
- In secondo luogo evidenziava la carenza dei requisiti per avviare l'iter seguito dalla banca; ciò in relazione all'assenza di prova in merito all'accertamento del dissesto economico-patrimoniale della società segnalata, alla valutazione complessiva della situazione economica-finanziaria della stessa, tale da manifestare uno stato " deficitario" che, sebbene non coincidente con l'insolvenza, costituente il presupposto fallimentare, fosse stato tale da palesare un' incapacità non transitoria di far fronte alle obbligazioni contratte. Il suddetto dissesto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, era da escludere dal momento che, dalla documentazione prodotta in atti, risultava che la stessa disponeva di discrete risorse patrimoniali;
- In terzo luogo poneva in rilievo l'insussistenza dei crediti vantati dalla banca, sia per l'applicazione dell'anatocismo e di interessi usurari che per il fatto inerente la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell' istituto di credito resistente;

Sotto altro profilo [REDACTED] deduceva l' attualità del pericolo derivante dalla segnalazione pregiudizievole; tale pericolo, secondo la ricorrente, emergeva serenamente e chiaramente dai rapporti bancari intrattenuti dalla stessa con diversi operatori bancari e, in particolare, dalla pretesa di chiarimenti vantata dalla [REDACTED] che nella nota del 14 Marzo 2017, trasmessa alla suddetta società, scriveva: *"Abbiamo appreso inoltre, che in Centrale Rischi, Banca d'Italia risulta presente una sofferenza relativa ad esposizioni in essere presso altra banca segnalante, In considerazione di quanto sopra, vi invitiamo a fornirci precisi e puntuali chiarimenti al riguardo, entro e non oltre 5 gg. dalla ricezione della presente, fermo restando che, avvalendoci delle facoltà contrattualmente previste, sono da intendersi sospesi gli utilizzi a valere sugli affidamenti in epigrafe, nonché tutte le agevolazioni connesse all' utilizzo di partite illiquide, e ciò a decorrere dalla data di ricezione della presente e fino all' evasione dei chiarimenti richiesti ed alla regolarizzazione della posizione."*

Instaurato il, contraddittorio, si costituiva in giudizio il [REDACTED] il quale contestava la fondatezza del ricorso avversario chiedendo l'integrale rigetto dello stesso. Il giudice di prime cure, sentite le parti, dopo diversi adempimenti procedurali, rigettava il ricorso ritenendo che



difettasse nel caso di specie il "periculum in mora", con conseguente assorbimento delle questioni inerenti il *fumus*.

Contro la suddetta ordinanza [REDACTED] proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. per ottenere la revoca della stessa; nel merito la suddetta società, riproponendo le domande proposte nella fase di prime cure, chiedeva di:

- ritenere e dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza effettuata nei confronti dell' [REDACTED] l., per carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente e dei propri fideiussori di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d' Italia;
- Ordinare al [REDACTED] di procedere senza ritardo alla suddetta cancellazione;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, anticipatario.

A supporto del gravame proposto la suddetta società evidenziava in primo luogo la sussistenza del *periculum in mora*, contestando le conclusioni del giudice di prime cure. Quest'ultimo aveva ritenuto insussistente il suddetto *periculum*, ritenendo che la situazione di pregiudizio si era esaurita prima della pronuncia dei provvedimenti richiesti ex art. 700 c.p.c. In punto di *fumus* l' odierna reclamante ribadiva le deduzioni espresse nella fase di prime cure.

Instaurato il contraddittorio nella presente fase di gravame, si costituiva in giudizio la banca in epigrafe che riproponendo le difese formulate nella fase di prime cure. Concludeva chiedendo il rigetto del reclamo proposto e, per l' effetto, la conferma dell' ordinanza di prime cure. Con vittoria di spese e compensi.

Il Collegio, dopo varie vicende processuali, sentite le parti, si riservava di decidere.

Premesso quanto sopra,

OSSERVA

1. Il reclamo è fondato, ma va accolto *in parte qua*. Per l'effetto va revocata l'ordinanza impugnata con accoglimento delle domande volte al riconoscimento del diritto della ricorrente in merito alla cancellazione a proprio vantaggio della segnalazione ritenuta illegittima, e all'ordine di indirizzare alla banca per la suddetta cancellazione. Devono ritenersi inammissibili le domande poste dall'odierna reclamante in merito alla cancellazione della segnalazione effettuata contro i propri fideiussori. Ciò per i motivi di seguito esposti.
2. In via del tutto preliminare occorre rilevare d'ufficio la mancata partecipazione al presente procedimento dei suddetti fideiussori; da cui il difetto di legittimazione attiva della ricorrente a chiedere qualsiasi cancellazione (o far dichiarare il diritto ad ottenere la stessa) rispetto ai propri garanti, soggetti distinti dalla medesima che non appaiono danneggiati dalla segnalazione dedotta in giudizio. Ne viene dedotto alcun interesse diretto e immediato, autonomamente tutelabile in capo alla ricorrente, a far valere l'erroneità della segnalazione nei confronti di terzi soggetti, in contrasto con l'art. 81 c.p.c. Ciò in conformità ai principi enunciati dalla Cassazione, secondo cui "la *legitimatio ad causam* si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi



espressamente previsti dalla legge, e comporta—trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data — la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (Cassazione n. 1912/ 2012 S,U, in senso conforme ex aliis Cassazione 11321/2007)

In ogni caso la domanda posta nei confronti dei garanti della ricorrente andrebbe rigettata in quanto del tutto sprovvista di allegazioni che denotano l'illegittimità di segnalazioni del nominativo degli stessi alla Centrale Rischi.

In merito alla posizione della società ricorrente, odierna reclamante, emerge invece, in punto di *fumus*, la probabile fondatezza dell'azione cautelare esperita dalla stessa; ciò alla luce delle seguenti considerazioni.

2.1 Per quanto riguarda la dedotta illegittimità della sequenza procedimentale seguita dalla banca reclamata, occorre rilevare che stessa non ha fornito prova (da cui era onerata secondo consolidata giurisprudenza) sulla comunicazione alla cliente del preventivo avviso inerente la segnalazione oggetto di causa. Ciò fa configurare l'illegittimità della suddetta segnalazione.

In senso contrario a tale conclusione la banca reclamata ha dedotto che la trasmissione al soggetto debitore dell'avviso introdotto dal 13° aggiornamento della circolare n. 139/91 della Banca d' Italia non è in alcun modo collegata all' invio della lettera di revoca degli affidamenti, con la quale, nel caso di specie, non è stato accordato alcun termine per adempiere.

I rilievi di parte resistente non hanno pregio.

E invero il caso che ci occupa attiene ad un'iscrizione “a sofferenza” (come si desume dalla sopra citata nota di comunicazione del 23 Febbraio 2017 e dal riferimento all'art. 1186 c.c. in fase di revoca dei fidi), e, pertanto, deve farsi applicazione delle disposizioni di cui al capitolo II, sezione II, paragrafo 1.5 della citata circolare n. 139/1991, secondo cui “ *gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza*”, pur se “*tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso dell' interessato per il trattamento dei suoi dati*”. Deve rilevarsi, in proposito, che l'informativa sopra richiamata non può che essere di natura preventiva (in tal senso Tribunale di Lanciano 9 Febbraio 2018, richiamata da Tribunale Di Belluno 22 Marzo 2018), trattandosi di obbligo che trova il proprio fondamento nello scopo di consentire al cliente di essere messo tempestivamente a conoscenza del rischio inerente la segnalazione *de qua*, incidente sul proprio merito creditizio e sulla propria immagine commerciale. Tale obbligo costituisce concretizzazione del più generale obbligo di solidarietà tra le parti contrattuali, costituente specificazione di quello di buona fede e correttezza sancito dagli artt. 1175, 1227 e 1375 del codice civile (in tal senso Trib. di Verona 27 Maggio 2014, reperibile sul sito www.italiainformazioni.it, che richiamai Trib. Parma, 30 giugno 2010; Trib. Lecce, 2 luglio 2009; Trib. Matera, 18 giugno 2008; Trib. Bari, 19 maggio 2011).

2.2. In merito ad altro profilo la reclamante ha rilevato che la banca reclamata, prima di trasmettere la segnalazione “ a sofferenza” alla Centrale Rischi, avrebbe dovuto verificare la non solvibilità della ricorrente alla stregua di una valutazione finanziaria della stessa, avendo riguardo non alla verifica di un mero inadempimento, ma a ulteriori elementi dai quali desumere l'oggettiva difficoltà economico-finanziaria della segnalata (quali protesti, pendenza di procedure esecutive rimaste infruttuose,



sbilibrio tra i mezzi a disposizione e posizione debitoria ecc.) e considerando altresì la capacità di produrre reddito e la liquidità della ricorrente. Premesso quanto sopra, la stessa reclamante lamentava che tali indagini non erano state eseguite dalla banca reclamata la quale, frettolosamente e illegittimamente, aveva segnalato alla Centrale Rischi la società reclamante.

A tal riguardo la ██████████ rilevava in fatto quanto sopra riportato e, inoltre, che non era stato avviato un preventivo contraddittorio con la stessa. Ciò in considerazione del fatto che la posizione finanziaria della ricorrente non si era manifestata tale da porre a rischio la riscossione del credito vantato dalla banca reclamata. al contrario, a fronte dei ripetuti tentativi della società reclamante, volti a comporre bonariamente la vertenza sorta tra le parti, non si era raggiunto l' accordo.

La reclamata ha controdedotto ai rilievi di controparte, anch'essa ribadendo le deduzioni formulate nella fase di prime cure. Evidenziava, sulla base della documentazione in atti, che:

- Già da Aprile 2015 i rapporti tra la società reclamante e la banca reclamata (allora ██████████) manifestavano anomalie, ovvero sconfini non autorizzati;
- Prive di riscontro erano rimaste lettere raccomandate con le quali la banca reclamata aveva invitato la società debitrice a mantenere fede agli impegni assunti nel piano di sistemazione del debito;
- Dall' 1 Ottobre 2016 la società reclamante non ha effettuato alcuna operazione attiva sul conto corrente da l quale ha tratto origine il credito segnalato alla Centrale Rischi;
- La società debitrice si è esposta con altri istituti di credito con utilizzo in taluni casi di di somme superiori agli affidi accordati;
- Che in data 22 Aprile 2016 è stato trascritto, presso la Conservatoria di ██████████ un atto di pignoramento immobiliare;

Le deduzioni di entrambe le parti vanno deliberate alla luce degli elementi probatori in atti, nonché dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che ricalcano le linee direttive della Circolare n. 139 del 11 Febbraio 1991 della Banca d' Italia. Nel caso che ci occupa la segnalazione del banco BPM risulta illegittima alla luce di quanto di seguito esposto.

Ai sensi del punto 1.5, Sezione II capitolo II della suddetta circolare *“nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l' intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall' intermediario...L' apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell' intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli e specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”*. Pertanto, perché possa accedersi alla segnalazione di crediti a sofferenza alla Centrale Rischi la stessa non può costituire il risultato dell' analisi di singoli rapporti che siano in corso di svolgimento tra la banca segnalante e il e cliente , ma è necessario che l' istituto di credito attenda ad una valutazione incentrata sulla considerazione complessiva della situazione economico- patrimoniale, quale riferita al soggetto interessato, previo riscontro dello stato deficitario della stessa(così Tribunale di Cuneo 19 Luglio 2017 reperibile sul sito www.ilcaso.it, nello stesso senso Trib. Parma 30 Giugno 2010, Trib. di Bari Ord.19 maggio



2011 anch' essa reperibile sul sito www.ilcaso.it, Trib. di Bari 11 Gennaio 2017 , Trib. Milano 30 Giugno 2018 reperibile sul sito www.ilcaso.it).

Come osservato dalla Suprema Corte *"La segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di questo ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza. L'accostamento che tali istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazione sostanzialmente equiparabili, inducono a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate dalla piattaforma di cui all'art. 5 l. fall., hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione, una nozione "levior" rispetto a quella della insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero - in buona sostanza - di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza - cioè - fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità."* (Cass. 12626/2010 . in senso conforme ex aliis Cass. n. 21428/2007, Cass. n.7958/2009, Cass. 15609/2014, Cass. 15609/2014).

Sempre in linea generale occorre rilevare che la valutazione ponderata della situazione complessiva del cliente della banca (o di altro ente finanziatore) scaturisce anche dal dovere di correttezza e buona fede che si concretizza anche nei doveri di protezione e salvaguardia dell'interesse del cliente, (la buona fede è fonte di etero-integrazione del contratto) talchè l'istituto finanziatore deve procedere con attenta valutazione alla verifica sulla situazione del debitore prima di procedere alla segnalazione alla Centrale Rischi (V. Trib. di Bari 19 Maggio 2011 sopra citata che richiama Trib. di Milano 23 Settembre 2009 e Trib. Monopoli 17 Giugno 2008).

Nel caso di specie niente di tutto ciò è stato compiuto dalla banca reclamata, o meglio, non vi è prova che la stessa abbia svolto le indagini e le verifiche sopra indicate, pur avendone la possibilità. Sul punto giova rilevare che il sistema informativo della Centrale dei rischi, come già evidenziato dalla Corte di Cassazione in controversie analoghe, ben consentiva alla reclamata, come ad ogni altro istituto di credito, di conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza del soggetti finanziato, quali la revoca degli affidamenti e l'emissione di decreti ingiuntivi (Cass.19894/2005).

Nel caso di specie , invece, il [REDACTED] non ha fornito altri particolari elementi che, in aggiunta a quelli espressamente segnalati (riguardanti il singolo rapporto instaurato tra le parti e il credito oggetto dello stesso, peraltro contestato), manifestino il deficit richiesto dalla giurisprudenza e il riscontro dell'istituto di credito sul suddetto *status*. Ciò fa propendere per l' illegittimità della segnalazione contestata, atteso che la stessa non può discendere dal mero perdurante inadempimento del correntista, o, come è stato evidenziato, dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti tra banca e cliente(V. Corte Cass.n. 12626/2010), rapporti peraltro oggetto di contestazione da parte della [REDACTED]

Dagli atti di causa emerge che l' Istituto di credito reclamato si è limitato a fare riferimento ad un solo pignoramento e a un'esposizione debitoria emergente da documenti prodotti dalla controparte (che riportano alcuni sconfinamenti rispetto alle somme concesse a credito nei rapporti con altri istituti diversi dalla banca reclamata).Tali documenti, prodotti dalla reclamante e presi in considerazione dalla banca reclamata *ex post* e non *ex ante*, non costituiscono prova in merito all'istruttoria preventiva che la stessa era tenuta ad espletare; in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, condivisi dal collegio, l' istituto di credito reclamato avrebbe dovuto procedere ad una completa valutazione della situazione economico- finanziaria della [REDACTED]. *ex ante* e non



riempirla ex post, come è avvenuto nel caso di specie. L'istituto di credito reclamato, anche in punto di allegazione, non ha dedotto alcunchè circa la preventiva analisi allo stesso richiesta; da ciò si deve ragionevolmente inferire che la predetta analisi non sia stata effettuata (cfr. Tribunale di Belluno. 22 Marzo 2018 reperibile sul sito www.ilcaso.it).

Sotto altro profilo deve rilevarsi che gli sconfinamenti rilevati dal [REDACTED] in assenza di segnali in merito al mancato pagamento degli istituti creditori interessati, non possono essere considerati indici tali da manifestare l'incapacità non transitoria di adempiere le obbligazioni assunte (ex aliis Tribunale di Milano 29 Agosto 2014, Tribunale di Como 10 Ottobre 2016 reperibile sul sito www.ilcaso.it).

Per quanto riguarda il pignoramento riscontrato dalla banca reclamata (promosso dalla società [REDACTED]) deve rilevarsi che lo stesso, da solo, non manifesta particolare valenza probatoria ai fini del riscontro della situazione deficitaria della reclamante; dalla perizia prodotta dalla [REDACTED] emerge infatti che il valore del patrimonio oggetto di esecuzione (stimato in Euro 2,949.554,85) è di gran lunga superiore al credito azionato dal creditore precedente (Euro 724.731,34),

3. Passando all'esame del secondo presupposto posto alla base della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. (periculum in mora) deve rilevarsi in via preliminare che l'ordinanza reclamata ha escluso la sussistenza del suddetto periculum e ha disposto di conseguenza il rigetto del ricorso cautelare motivando in merito all'assenza dell'imminenza e dell'irreparabilità del pregiudizio (presupposti idonei a giustificare l'accesso alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.)

Riguardo al primo punto il giudice di prime cure ha evidenziato che dalle allegazioni di parte ricorrente è emerso che il pregiudizio si era già realizzato prima dell'esito del giudizio cautelare promosso. A tal riguardo lo stesso giudice ha evidenziato che il rimedio cautelare richiesto dalla società ricorrente avrebbe potuto essere giustificato soltanto nel caso di dimostrazione del concreto rischio di reiterazione dell'evento dannoso subito (desumibile dal contenuto della lettera [REDACTED] del 14 Marzo 2017) e non a fronte di generiche allegazioni.

In merito al profilo inerente la mancanza di irreparabilità del pregiudizio temuto l'ordinanza reclamata evidenziava che gli atti di causa manifestavano la presenza di una questione meramente economico-patrimoniale, inerente il diritto di credito al risarcimento del danno prodotto dalla segnalazione contestata; rilevava inoltre che per la salvaguardia di tale diritto il ricorrente avrebbe potuto utilizzare diversi strumenti idonei ad assicurare una tutela soddisfattoria piena e completa.

La società reclamante ha ritenuto non condivisibili le argomentazioni esposte nella suddetta ordinanza reclamata. In merito all'imminenza del pregiudizio temuto. Sul punto ha sottolineato, tra le altre argomentazioni, che, in seguito alla segnalazione in atti e dopo la comunicazione del 14 Marzo 2017, altre banche, oltre all'[REDACTED] hanno preteso il rientro dall'esposizione debitoria con rischio di revoca dei fidi concessi (come si desume dal prospetto prodotto in atti dalla stessa reclamante che riporta le varie segnalazioni alla Centrale Rischi). Sotto altro profilo la suddetta società ha rilevato che con la predetta comunicazione [REDACTED] non aveva reso noto il recesso dai contratti stipulati con [REDACTED] ma soltanto la mera sospensione dei fidi concessi in attesa di chiarimenti. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il carattere intermedio di tale sospensione (susceptibile di essere seguita da una revoca in mancanza dei chiarimenti richiesti) ha evidenziato la presenza di un pregiudizio imminente, non susceptibile di



essere considerato *ex ante* esaurito prima del deposito del ricorso ex art. 700 iscritto a ruolo in data 17 Maggio 2017

Le osservazioni di parte ricorrente devono essere vagliate alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza e di un'adeguata valutazione degli elementi emersi dagli atti di causa. Tali rilievi appaiono fondati se si considera l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di merito, condiviso dal collegio, secondo cui:

- la segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi comporta il rischio di un grave pregiudizio nel ritardo che può ritenersi *in re ipsa* e ciò per l'effetto restrittivo rispetto all'accesso al credito che deriva automaticamente dall'iscrizione del nominativo dell'impresa, con conseguente pregiudizio all'esercizio dell'attività di quest'ultima (V. Trib. Enna 9 Febbraio 2016 che richiama altre pronunce: Trib. Brindisi 2 Marzo 2011 Trib. Bologna 21 Settembre 2006 Trib. Mantova 27 Maggio 2008 e altre).
- La presenza del *periculum in re ipsa* comporta la conseguenza della mancanza di necessità in ordine all'introduzione di specifici elementi probatori a dimostrazione dell'attualità del suddetto *periculum*, potendo essere sufficienti meri indizi. In merito agli effetti prodotti dalla segnalazione alla suddetta Centrale si è affermato che tali effetti risultano permanenti dovendosi ritenere fatto notorio che gli stessi si riflettono in termini altamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l'iniziativa di un istituto di credito non può non passare inosservata agli altri che instaurano rapporti con l'impresa segnalata (ex multis Tribunale Milano 16 Giugno 2015, nello stesso senso Trib. di Cuneo 4 Aprile 2017).

Nel caso di specie, peraltro, la reclamante ha provato che:

- in seguito alla segnalazione subita dalla reclamante sono stati sospesi i fidi concessi alla stessa dalla banca [REDACTED] (vedi nota del 14 Marzo 2017 trasmessa alla società reclamante). La reazione "a catena" prospettata dalla giurisprudenza di merito e il conseguente pericolo di aggravamento del pregiudizio sofferto dalla reclamante, ancora attuale, affiora nell'ultima parte della suddetta comunicazione in cui si legge: "Abbiamo appreso, inoltre, che in Centrale Rischi Banca d'Italia risulta presente una segnalazione di sofferenza relativa ad esposizioni in essere presso altra Banca segnalante... Fermo quanto sopra ci riserviamo, in assenza di puntuale riscontro, di valutare ogni iniziativa volta all'eventuale revoca degli affidamenti in oggetto, avvalendoci delle disposizioni di legge e di contratto al riguardo."

L'imminenza del pregiudizio temuto va quindi riconosciuta alla luce degli indizi desumibili dalla suddetta nota e da altri atti (report delle segnalazioni contro la ricorrente). L'irreparabilità del pregiudizio paventato, esclusa dal giudice di prime cure, va invece riconosciuta in considerazione della paventata lesione della reputazione commerciale. Trattano di *vulnus* a beni aventi contenuto e funzione non esclusivamente patrimoniale, quali l'iniziativa economica privata, e in specie la libera estrinsecazione della autonomia contrattuale, nonché il diritto all'immagine e alla reputazione; gli strumenti offerti nella prassi giudiziaria per la tutela di tali beni non appaiono in grado di assicurare una tutela soddisfacente completa, atteso il frequente utilizzo di liquidazioni equitative ex art. 1226 c.c. (cfr. Trib. di Lecce- Sezione distaccata di Galatina 20 dicembre 2012 reperibile sul sito www.altalex.com- Cass.n. 15609/2014).



4. Le argomentazioni sopra riportate manifestano la presenza di un' idonea *causa pretendi* in merito alle misure cautelari richieste dalla società [REDACTED]. Per quanto riguarda il *petit* deve rilevarsi che possono essere ammesse anche le domande volte ad un mero accertamento (riguardanti nel caso di specie il riconoscimento del diritto alla cancellazione della segnalazione, nonché l' illegittimità della stessa). Ciò in conformità all'orientamento seguito da buona parte della dottrina e della giurisprudenza, condiviso dal collegio, secondo cui " l' incertezza pregiudizievole a cui l' accertamento provvisorio può utilmente porre rimedio, si manifesta nella situazione di colui che, nel timore di compiere un atto illegittimo, si preclude la possibilità di gestire efficacemente i propri interessi sostanziali"; in tale ottica è stato ritenuto che un provvedimento del genere, seppure inadatto, per la sua provvisorietà e instabilità, a fornire la certezza giuridica propria del giudizio ordinario e del giudicato dichiarativo, sarebbe in grado di far conseguire al ricorrente ex art. 700 c.p.c. quella " certezza di modesto grado che si risolve nella valutazione in termini di probabilità del buon diritto affermato dalla parte". In tale direzione si sono mosse numerose pronunce che hanno accolto la possibilità di anticipare in via d' urgenza gli effetti delle sentenze di mero accertamento (Vedi ex aliis Trib. Roma 2 Dicembre 2009, Trib. Roma 10 Luglio 2003, Trib. Perugia 21 Dicembre 2009, Trib. Cagliari 30 Gennaio 2008). Tale conclusione va condivisa anche alla luce della riforma introdotta nell' anno 2005 in seguito alla quale il giudizio di merito successivo alla tutela cautelare anticipatoria è diventato meramente eventuale.
5. Atteso che le domande della ricorrente sono state accolte solo in parte (con dichiarazione di inammissibilità delle richieste formulate nei confronti dei fideiussori) le spese di lite vengono compensate in ragione di 1/4. La parte residua, per entrambi i gradi di giudizio, va posta a carico della reclamata soccombente con liquidazione riportata in dispositivo (valore indeterminabile complessità bassa con esclusione della fase istruttoria), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e dell' art. 4 del suddetto D.M. Gli importi medi presi in considerazione per ciascuno dei suddetti gradi sono stati ridotti del 20% per quanto riguarda la presente fase e del 30% per quanto riguarda la fase di prime cure. Ciò in considerazione della qualità e della maggiore difficoltà dell' attività svolta nel presente giudizio di gravame.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

Accoglie il reclamo *in parte qua* e per l' effetto:

- Revoca *in parte qua* l' ordinanza impugnata del 18 Settembre 2017, emessa all' esito del procedimento n. 830/2017 R.G.;
- Dichiarà l' illegittimità della segnalazione trasmessa alla Centrale Rischi nei confronti dell' [REDACTED];
- Dichiarà il diritto della reclamante di ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla suddetta Centrale;

ORDINA

Al [REDACTED] di procedere senza ritardo alla suddetta cancellazione.

DICHIARA

Inammissibili le altre domande.

COMPENSA



Parzialmente le spese del presente giudizio e di quello di prime cure e, per l' effetto, condanna [REDACTED] a pagare al procuratore distrattario di controparte le seguenti somme:

- Quanto al presente giudizio in Euro [REDACTED] (pari a 3/4 delle spese liquidate complessivamente in Euro [REDACTED] (di cui Euro [REDACTED] per compensi, Euro [REDACTED] per spese vive), oltre rimborso spese generali 15%, Iva e c.p.a. come per legge);
- Quanto al giudizio di prime cure in Euro [REDACTED] (pari a 3/4 delle spese liquidate complessivamente in Euro [REDACTED] per compensi), oltre rimborso spese generali 15%, Iva e c.p.a. come per legge;

Così deciso nella camera di Consiglio del 17 Settembre 2018

Il giudice rel. est.

Dott.ssa [REDACTED]

Il Presidente

Dott.ssa [REDACTED]

